



Lettera d'Intenti

fra la

Banca europea per gli investimenti

e la

Confederazione Generale dell'Industria Italiana

Roma, 22 Marzo 2017

LA PRESENTE LETTERA D'INTENTI È STIPULATA TRA:

la Banca europea per gli investimenti, d'ora innanzi denominata "**BEI**", con sede in Lussemburgo, 100, Boulevard Konrad Adenauer, codice fiscale n. 80231030588, rappresentata dal Vice Presidente, Dottor Dario Scannapieco;

e

la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, d'ora innanzi denominata "**Confindustria**", con sede legale in Roma in Viale dell'Astronomia 30, codice fiscale n. 80017770589, rappresentata dal Presidente, Dottor Vincenzo Boccia;

BEI e Confindustria di seguito congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**".

PREMESSO CHE:

1. La BEI è l'istituzione di finanziamento a lungo termine dell'Unione europea (di seguito "UE"), che ha per missione il sostegno alla crescita e all'occupazione negli Stati membri dell'UE e nei Paesi terzi. I suoi obiettivi prioritari consistono nel supporto all'innovazione e allo sviluppo di competenze, nel sostegno delle piccole e medie imprese (di seguito "PMI"), dell'azione a favore del clima e dello sviluppo d'infrastrutture strategiche. Per garantire alle proprie attività il massimo grado d'impatto, la BEI investe in progetti validi, abbinando ai propri prestiti i fondi dell'UE e offrendo consulenza su aspetti tecnici e finanziari. Dal 2015, la BEI sostiene la ripresa economica anche con la messa in atto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (di seguito "FEIS").
2. La Confindustria persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'industria e dell'imprenditorialità sul territorio nazionale, in particolare, svolgendo un'azione di tutela e rappresentanza degli interessi delle imprese nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, del mondo politico e sindacale e della società in generale, fornendo ai propri associati un servizio d'informazione e assistenza su tutti gli aspetti strategici e gestionali della vita aziendale e favorendo la collaborazione tra le aziende associate.
3. Le Parti concordano sull'importanza di sostenere lo sforzo delle imprese - e delle PMI e *midcaps* in particolare - per implementare programmi a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, anche attraverso investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (di seguito "RS&I"), sviluppo regionale, a sostegno dell'azione per la lotta ai cambiamenti climatici, ambiente, infrastrutture strategiche e cultura, predisponendo e diffondendo strumenti finanziari specifici ed efficaci.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Attività di collaborazione

Le Parti convengono:

- a) di collaborare al fine di dare concreta attuazione, sul territorio della Repubblica Italiana, alle misure previste dal FEIS, approvato dal Parlamento Europeo in data 24 giugno 2015, che prevede l'erogazione di 61 miliardi di Euro di finanziamenti in tre anni a beneficio delle imprese che investono nelle attività menzionate al punto 3 della Premessa, e da sue possibili modifiche attualmente oggetto di negoziato a livello UE. Tali risorse si aggiungono ai 24 miliardi di Euro già disponibili fino al 2020 attraverso il programma InnovFin per finanziare investimenti in RS&I;
- b) di collaborare al fine di dare ampia diffusione agli strumenti predisposti dalla BEI, nel quadro dei programmi FEIS e InnovFin, per il supporto alle PMI, *midcaps* e grandi aziende che investono nelle aree menzionate al punto 1, assicurando alle imprese beneficiarie le migliori condizioni di finanziamento possibili;
- c) di attivarsi per supportare sia gli investimenti in RS&I di dimensione medio-piccola promossi da imprese private o pubbliche sia i grandi progetti di ricerca su tematiche prioritarie individuate a livello nazionale, mediante gli strumenti finanziari messi a disposizione direttamente dalla BEI e, indirettamente, attraverso le banche;
- d) sull'importanza di sostenere investimenti nelle aree di Convergenza e a sostegno dell'azione per la lotta ai cambiamenti climatici;
- e) sull'importanza di sostenere gli investimenti delle grandi imprese e la realizzazione delle grandi opere strategiche di preminente interesse nazionale, in conformità con la missione conferita dall'articolo 267 del Trattato CE alla BEI e in linea con le disposizioni dello Statuto di quest'ultima.

Articolo 2

Modalità di collaborazione di Confindustria

Confindustria:

- a) diffonderà presso i propri associati la conoscenza degli strumenti finanziari predisposti dalla BEI, soprattutto nel quadro dei programmi FEIS e InnovFin, per favorire gli investimenti delle PMI, *midcaps* e grandi imprese nelle attività

- ammissibili all'intervento BEI, anche attraverso riferimenti specifici sulle proprie pagine web;
- b) formerà la propria rete territoriale sui diversi programmi gestiti dalla BEI (in modo particolare i programmi FEIS e InnovFin) e sulle sue priorità (tra cui gli investimenti nelle aree di Convergenza e a sostegno dell'azione a favore del clima) in modo che la rete possa selezionare le migliori opportunità di finanziamento da parte della BEI;
 - c) collaborerà con la BEI per realizzare, sulla base di criteri periodicamente forniti dalla BEI, mappature su scala nazionale o regionale delle imprese in settori ammissibili ai finanziamenti e ai servizi di consulenza BEI, che potrebbero essere oggetto di interventi diretti nel quadro dei programmi FEIS e InnovFin.

Articolo 3

Modalità di collaborazione della BEI

BEI:

- a) supporterà Confindustria nell'azione di diffusione sul territorio e presso i propri associati della conoscenza degli strumenti finanziari e di consulenza messi a disposizione dalla BEI, assicurando, a titolo esemplificativo, la messa a disposizione di materiale e laddove possibile, interventi di presentazione mirati secondo un programma da definire fra le parti);
- b) valuterà sistematicamente le aziende e i progetti segnalati da Confindustria sulla base dei criteri summenzionati, al fine della successiva eventuale ammissione al finanziamento della BEI attraverso i programmi FEIS e InnovFin o a supporto dell'azione a favore del clima;
- c) fornirà, attraverso il Polo europeo di consulenza per gli investimenti, sostegno nella preparazione di progetti e investimenti di qualità e di adeguata dimensione, grado di sviluppo e ammissibilità, migliorando l'accesso di tali iniziative ai finanziamenti nel quadro dei programmi FEIS e InnovFin e, se possibile, di altri programmi UE.

Articolo 4

Valutazione periodica

Le Parti concordano di procedere a una valutazione periodica dei risultati dell'accordo al fine di individuare eventuali altre iniziative e idee per migliorare la cooperazione.

Articolo 5

Natura non vincolante, privilegi e immunità

- a) La presente Lettera d'Intenti riflette la volontà delle Parti di cooperare in buona fede nel contesto delle attività sopra descritte. La presente Lettera d'Intenti non prevede l'assunzione in capo alle Parti di alcuna obbligazione o responsabilità, né stabilisce alcun impegno di finanziamento in capo alla BEI. Qualsiasi futuro impegno di finanziamento sarà pertanto deciso dagli organi deliberanti di BEI ed attuato per il tramite di accordi separati.
- b) Le previsioni di cui alla presente Lettera d'Intenti non costituiranno in alcun modo una rinuncia alle immunità e/o ai privilegi dei quali le Parti (e/o i loro direttori, funzionari e rappresentanti in generale) beneficiano. Ciascuna Parte sarà sempre tenuta a rispettare i rispettivi statuti, mandati, procedure e regolamenti interni che dovranno intendersi in ogni momento applicabili alle attività previste dalla presente Lettera d'Intenti.
- c) Qualsiasi attività di collaborazione tra le Parti sarà sempre soggetta alle norme applicabili a ciascuna Parte e in conformità alle rispettive procedure interne, nonché a successivi accordi e approvazioni che si renderanno necessari per specifiche operazioni.

Articolo 6

Trattamento dei dati e riservatezza

- a) La divulgazione a terzi della presente Lettera d'Intenti avverrà in conformità alle norme e alle procedure applicabili a ciascuna Parte in merito al trattamento dei dati personali e alla riservatezza. Le Parti acconsentono sin d'ora alla divulgazione a terzi.
- b) Salvo sia richiesto da norme imperative di legge, e fatta salva l'applicazione delle norme e delle procedure applicabili a ciascuna Parte in merito al trattamento dei dati personali e alla riservatezza, le informazioni e i documenti condivisi tra le Parti nel contesto delle attività previste dalla presente Lettera d'Intenti dovranno ritenersi di contenuto confidenziale e pertanto non potranno essere divulgati a terzi senza il previo consenso della Parte interessata.

Articolo 7


Validità e durata, dispute

- a) La presente Lettera d'Intenti avrà validità fino al 31 marzo 2020. Tale termine potrà essere esteso previo accordo scritto delle Parti.
- b) La presente Lettera d'Intenti risolve e sostituisce la precedente lettera d'intenti sottoscritta tra le Parti il 19 Maggio 2009.
- c) Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento risolvere la presente Lettera d'Intenti per mezzo di comunicazione scritta all'altra Parte. In caso di risoluzione, le Parti potranno in essere le attività necessarie al fine di scongiurare eventuali effetti pregiudizievoli nei confronti di qualsiasi operazione in corso tra le Parti ai sensi della presente Lettera d'Intenti che possano derivare da tale risoluzione.
- d) Eventuali dispute o contestazioni tra le Parti inerenti all'interpretazione e/o all'applicazione delle previsioni di cui alla presente Lettera d'Intenti sarà gestita tra le Parti al fine di giungere a un accordo amichevole che definisca la controversia. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sulla controversia, le Parti ne deferiranno la soluzione ai rispettivi organi direttivi.

Roma, 22 marzo 2017

BANCA EUROPEA PER GLI

INVESTIMENTI



Dario Scannapieco

CONFINDUSTRIA



Vincenzo Boccia